

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1993

Presidenza del Vice Presidente RICEVUTO

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 2, 5
MATULLI, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	2
NOCCHI (PDS)	4

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione. Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli ha chiesto di poter rispondere agli interroganti dopo il dibattito sui disegni di legge nn. 378, 684 e 725 in sede referente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 16,30 alle ore 18,05.

PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgimento dell'interrogazione presentata dal senatore Nocchi e da altri senatori. Ne do lettura:

NOCCHI, ALBERICI, GUERZONI, BUCCIARELLI, PAGANO, CHIARANTE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che la legge 23 luglio 1991, n. 234, all'articolo 3 dispone che il Ministro della pubblica istruzione avrebbe ripartito contributi a favore degli istituti musicali pareggiati, secondo il criterio della loro importanza storica e culturale, gli interroganti chiedono di sapere:

se in sede di attribuzione dei contributi il criterio previsto dalla legge sia stato seguito;

gli istituti musicali pareggiati che sono stati scelti per il biennio indicato dalla norma;

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di continuare a garantire un sostegno finanziario alle istituzioni culturali indicate complessivamente nell'articolo 3, e segnatamente la scuola di musica di Fiesole, le accademie di belle arti di Genova, Perugia, Ravenna e gli istituti musicali pareggiati, in attesa di una nuova legge di riordino del settore dell'istruzione artistica.

(3-00393)

MATULLI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La ripartizione dello stanziamento, pari a 3.500 milioni di lire, previsto per l'anno 1991 dall'articolo 3 della legge n. 234 del 23 luglio 1991, è stata effettuata con un decreto ministeriale del 3 dicembre dello stesso anno, nel quale risultano individuati gli istituti musicali pareggiati ammessi a beneficiarne «in ragione della loro importanza storica e culturale».

A seguito di tale ripartizione sono state prese in considerazione le seguenti istituzioni: gli Istituti musicali pareggiati «Donizetti» di Bergamo per 300 milioni, «Bellini» di Catania per 550 milioni, «Boccherini» di Lucca per 300 milioni e «Malerbi» di Lugo di Ravenna

per 200 milioni; la Scuola di musica di Fiesole per 700 milioni; le Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Genova per 650 milioni, di Perugia per 500 milioni e di Ravenna per 300 milioni.

I citati contributi sono stati ripartiti sulla base del numero degli allievi, dei vari tipi di attività e del numero delle scuole pareggiate afferenti alle medesime istituzioni, tenuto conto che il ritardo con cui è stato istituito l'apposito capitolo 2757 nel bilancio di previsione del Ministero non ha consentito, relativamente all'anno 1991, la formale predeterminazione con specifico provvedimento dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi medesimi. Infatti, il decreto n. 175160 del 17 ottobre 1991, con il quale il Ministero del tesoro ha istituito il menzionato capitolo, è stato comunicato al competente Ispettorato per l'istruzione artistica con la nota ministeriale n. 4516 del 13 novembre 1991.

Criteri e modalità per la ripartizione dei contributi di cui trattasi sono stati invece formalizzati con il decreto ministeriale n. 147 del 9 maggio 1992, il quale, dopo aver individuato gli istituti musicali pareggiati di cui al citato articolo 3 della legge n. 234 nel «Donizetti» di Bergamo, nel «Bellini» di Catania, nel «Boccherini» di Lucca e nel «Malerbi» di Lugo di Romagna, ha previsto che la determinazione annua dei singoli contributi avvenga sulla base dei seguenti parametri. Per gli istituti musicali pareggiati d'anziché citati si dovrà tenere conto del numero delle scuole pareggiate, del numero degli allievi frequentanti tali scuole e del numero complessivo degli allievi che frequentano ciascun istituto. Per la Scuola di musica di Fiesole si dovrà tener conto del numero degli allievi che frequentano i corsi dell'istituzione e dell'attività concertistica annualmente realizzata dalla scuola stessa. Per le Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Genova, Perugia e Ravenna si dovrà tener conto del numero degli allievi che frequentano ciascun corso pareggiato e del numero complessivo degli allievi che frequentano ciascuna accademia.

I dati conoscitivi forniti dalle istituzioni interessate in applicazione del decreto ministeriale n. 147 sono stati valutati da un'apposita commissione, nominata con decreto ministeriale del 1° giugno 1992, ai fini della ripartizione dei contributi previsti per l'anno 1992; ripartizione che è stata poi disposta con successivo decreto del 24 novembre dello stesso anno, mediante impegno della relativa spesa sul capitolo 2757 del bilancio del Ministero, come appresso indicato: all'Istituto musicale pareggiato «Donizetti» di Bergamo sono andati 350 milioni di lire; al «Bellini» di Catania 690 milioni di lire; al «Boccherini» di Lucca 410 milioni ed al «Malerbi» di Lugo di Romagna 280 milioni; alla Scuola di musica di Fiesole 740 milioni; all'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Genova 670 milioni, a quella di Perugia 510 milioni ed a quella di Ravenna 350 milioni, per un totale di 4 miliardi di lire.

I predetti contributi saranno resi esigibili nell'anno 1993 non appena pervenuti tutti i dati informativi necessari per la liquidazione, che sono stati richiesti alle istituzioni beneficiarie con la nota n. 360 del 27 gennaio 1993.

Quanto, infine, alla possibilità di continuare a garantire un sostegno finanziario alle istituzioni indicate nell'articolo 3 della legge n. 234, si deve far presente che l'apposito capitolo 2757, istituito nella rubrica IX

del bilancio della Pubblica istruzione, non risulta finanziato per l'anno 1993.

NOCCHI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, contesto le modalità attuative dell'articolo 3 della legge citata, segnatamente per quanto riguarda gli istituti musicali pareggiati. Non intendo discutere invece le altre modalità riguardanti la Scuola musicale di Fiesole e le accademie di belle arti.

Con la soluzione adottata per gli istituti musicali pareggiati ci troviamo di fronte ad una gestione non legittima di quanto previsto dall'articolo 3: lo dico con molta franchezza. E per chiarire il mio pensiero dirò brevemente come si è giunti alla formulazione della norma in questione, cui io ho contribuito in maniera diretta nella passata legislatura, quando alcuni colleghi, probabilmente originari delle zone interessate, presentarono tre disegni di legge separati per finanziare i licei musicali pareggiati di Catania, Bergamo e Lucca. Assieme ad altri colleghi contestai questa iniziativa, convinto che dovessimo affrontare il problema nella riforma dell'istruzione musicale ed artistica in un quadro più ampio. Tale progetto non si rese possibile e allora ci dichiarammo d'accordo sull'impegno di cogliere la prima occasione propizia per affrontare il problema. Capitò il provvedimento sulle celebrazioni di Piero della Francesca e tentammo di utilizzarlo per dare una risposta a favore delle istituzioni musicali pareggiate più prestigiose, che svolgono una funzione socio-culturale evidente, esplicita e non soltanto affermata.

A seguito di una ricerca puntuale si stabilì che accanto agli istituti di Bergamo, Catania e Lucca (il «Malerbi» di Lugo non era nell'elenco e mi rendo conto delle ragioni che ne hanno consigliato l'inserimento, anche se è chiaro che con la logica del «tre per uno» non si può andare avanti) c'erano una serie di altre istituzioni, come i licei musicali di Modena, Carpi, Reggio Emilia, Terni, Livorno e così; via, di gran lunga più significative tanto per numero di frequenze quanto per attività gestionale, per promozione culturale, per radicamento nel territorio e per attività concertistica.

A dir la verità, sulla gestione successiva della norma fu steso un velo: non fu più possibile sapere nulla. Io stesso sono venuto a conoscenza della ripartizione che il Sottosegretario ha ricordato soltanto pochi mesi fa e mi sono affrettato a presentare questa interrogazione d'intesa con altri colleghi.

Non è questo il modo per andare avanti. Contesto dal punto di vista della legittimità la ripartizione che è stata decisa, in quanto l'articolo 3 della legge n. 234 stabilisce che i finanziamenti debbono essere diretti alle istituzioni musicali pareggiate che evidenzino un certo radicamento culturale e sociale, una tradizione storica e che possano dar conto di un'attività consistente, oggettivamente quantificabile. Al contrario, il Ministero ha sostanzialmente beneficiato i tre istituti pareggiati oggetto dei disegni di legge presentati da alcuni colleghi della maggioranza nella precedente legislatura.

Personalmente non accetto questa conclusione e mi riservo di intervenire nel merito della questione anche dal punto di vista della legittimità, perchè una parte della legge n. 234 è stata attuata in maniera

del tutto difforme da quanto stabilito in questa sede. Pertanto annuncio fin da ora che, come Gruppo, adotteremo tutte le iniziative opportune per bloccare un'operazione che riteniamo illegittima e per far sì che i possibili finanziamenti siano ripartiti tra gli istituti che effettivamente li meritano.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 18,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

